

CLXV<sup>a</sup> TORNATA

VENERDÌ 9 DICEMBRE 1927 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 9366	
Disegni di legge (Approvazione di):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie » . . . . .	9376	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia » . . . . .	9377	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale pel servizio telegrafico » . . . . .	9369	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo » . . . . .	9370	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione della imposta camerale per l'anno 1927 » . . . . .	9370	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali » . . . . .	9377	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati » . . . . .	9377	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali » . . . . .	9377	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica » . . . . .	9378	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica » . . . . .	9378	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono » . . . . .	9378	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi » . . . . .	9379	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi » . . . . .	9379	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'art. 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione, per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati » . . . . .	9379	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'art. 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali » . . . . .	9380	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare » . . . . .	9380	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno » . . . . .	9380	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare » . . . . .	9381	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge		

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo » . . . 9381

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari » 9381

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo » . . . . . 9382

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse » . . . . . 9382

« Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 » 9382

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti della industria nazionale » . . . . . 9370

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 9374

BERIO, *relatore* . . . . . 9372

CICCOTTI . . . . . 9371, 9375

DALLOLIO ALFREDO . . . . . 9372

(Presentazione di) . . . . . 9367

Relazioni (Presentazione di) . . . 9366, 9367, 9383

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 9368, 9384

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed il sottosegretario di Stato per la guerra.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albricci per giorni 10; Cipelli per

giorni 10; Ginori Conti per giorni 10; Indri per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Credaro e Loria a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

CREDARO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare (666);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno (915).

LORIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (1005).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Credaro e Loria della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella precedente tornata.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Messaggio****del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza dal Presidente della Camera dei deputati.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, sul comune di Gaeta (N. 1348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1927, n. 923, circa l'ispettorato della Maremma Toscana (N. 1560);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 609, concernente la costruzione di edifici per magazzini di tabacchi (N. 1669);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, per sgravi tributari (N. 1624);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1748, circa rinnovazioni componenti Congregazioni carità (n. 1638);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, sull'ordinamento dei Monti di pietà (N. 1659).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Invito i senatori Pavia, Scherillo, De Vito, Montresor e Pestalozza di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotta, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso ».

PAVIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo ».

SCHERILLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano ».

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13 che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero ».

PESTALOZZA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla R. Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Vito, Pavia, Scherillo, Montresor e Pestalozza della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Arlotta.

Baccelli Alfredo, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Casati, Catellani, Ciccotti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cocchia, Colonna, Colosimo, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro, Croce.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Tullio, De Vito, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferri, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Paulucci Di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincerle, Pironti, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salmoiraghi, Sanjust Di Teulada, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Sormani, Spirito, Stoppato, Suardi, Supino.

Tamassia, Tolomei, Torlonia, Torraca, Trecani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente

modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili (N. 767):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, contenente norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei comuni retti da podestà (N. 876):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno (N. 924):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927 n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati (N. 940):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

modificazioni alla vigente tariffa notarile (Numero 986):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto orientale di Napoli (N. 741):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli (Numero 942):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna (N. 835):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	152
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 988):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica (Numero 1009):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 674):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce (N. 758):

Senatori votanti . . . . .	170
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle Comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Economia nazionale per il servizio telegrafico ». (N. 893).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale

del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo ». (N. 929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 » (N. 945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale » (N. 973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, concernente le norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. La relazione dell'Ufficio Centrale su questo decreto-legge si chiude con una osservazione, la quale, sebbene espressa in via di semplice accenno, merita di essere, sia pure brevemente e rapidamente, rilevata e commentata.

Dice infatti la relazione, dopo aver data ragione dei criteri generali del decreto-legge ed aver invitato il Senato ad approvarlo: « L'Ufficio Centrale, mentre ritiene di dover far plauso all'iniziativa del Governo, per quanto riguarda la protezione dei prodotti dell'industria, ha rilevato che, nelle condizioni del momento, conviene accordare un'eguale protezione, nei limiti del giusto e del ragionevole, anche ai prodotti del suolo ».

Suppongo che l'Ufficio Centrale con questa nota abbia voluto riferirsi alla crisi, certo preoccupante, che attraversa il mercato del grano e anche l'industria zootecnica. È un fatto notato e rilevato, anche dai giornali che il prezzo corrente del grano non corrisponde a quello che dovrebbe essere se messo in relazione con la quota 90; non corrisponde nemmeno al prezzo dei cereali esteri, aumentato del dazio doganale; e non corrisponde nemmeno (ed è quello che più importa, soprattutto per le regioni ad agricoltura meno progredita o meno favorite da condizioni naturali) al costo di produzione.

Come avviene tutto questo? La spiegazione datane (e, per ora, credo sia la spiegazione più concreta), si riporta ad una manovra dei grandi mulini, in ogni modo alla speculazione.

Come è noto, la produzione del grano in Italia è protetta da dazi doganali: 7,50 in oro per ogni quintale. Ma, in cambio, è vietata l'esportazione del grano di produzione nazionale anche sotto forma di farina. D'altra parte è assolutamente libera ed illimitata l'importazione dei cereali esteri, a cui occorre far capo dal momento che in Italia non si produce quanto basta al consumo in fatto di cereali.

Ora i grandi mulini che cosa fanno? si riforniscono, in un dato momento, di grano estero, anche ad un prezzo superiore a quello del grano nazionale. Fanno cioè un giuoco come

quello dei commercianti, i quali per fare la concorrenza ai vicini, lavorano anche in perdita pur di deprimere i concorrenti. E quando i grandi mulini hanno determinato questa condizione di cose, specialmente tenuto conto della quantità di grano residuo dal raccolto dell'anno precedente e delle condizioni dei produttori obbligati a vendere, a un determinato punto, come che sia, hanno la facoltà di dominare in maniera assoluta il mercato e deprimere il prezzo del grano.

Ora io non mi dissimulo come non sia facile trovare rimedio a tutto questo, ma il caso è tale che se ne impone l'esame, e, possibilmente, la risoluzione. In Francia, quando si è creduto che la introduzione del carbone inglese potesse provocare una crisi nelle miniere nazionali, si è, temporaneamente, sbarrata l'entrata al prodotto inglese. La stessa Francia, pur non avendo una industria zootecnica in crisi, o, per lo meno, non in una crisi così preoccupante come la nostra (tanto è vero che la Francia può ancora fornire fieno e mangime al nostro bestiame), ha elevato il dazio sulla importazione del bestiame.

Da noi, come dicevo, l'industria zootecnica si trova in grave crisi. Da un lato si assiste ogni giorno ad una svendita la quale desta preoccupazioni specialmente per quello che potrebbe accadere in avvenire, col rapido decrescere del capitale zootecnico; dall'altro si favorisce o non si argina l'importazione.

Ora se il vantaggio di questa fase andasse al consumatore, fino ad un certo punto ci si potrebbe rassegnare: certo non proprio in maniera passiva perchè se si fa il vantaggio dei consumatori (che in definitiva, poi, non può straniarsi assolutamente da quello dei produttori), l'eccessivo svilimento di oggi a danno della produzione si risolverà nell'inevitabile rincaro di domani. Ma pur questo vantaggio precario dei consumatori non vi è.

Si può dire anche che il prezzo del pane non è proporzionato al prezzo dei cereali, diminuito in maggior misura. Per esempio il cruschetto, che, con l'inaridirsi dei pascoli a causa della siccità e della mancanza di fieno, diventa il più comune alimento attuale del bestiame, è venduto (nei nostri paesi del mezzo-giorno) nientemeno che a 100 lire il quintale, mentre il grano, che è un prodotto integrale,

sino a ieri si è venduto allo stesso prezzo o a prezzo poco superiore.

Io non mi arrischio - ripeto - a proporre rimedi assoluti od estemporanei in una questione così grave. Credo che la questione non sia sfuggita al Governo, perchè, se ho bene letto, nella conferenza di Ginevra in cui si è parlato di ridurre la protezione ormai adottata in quasi tutti i mercati nazionali, il Governo si è riservato di impedire, in date occasioni, l'introduzione dei cereali. Ma credo che bisognerebbe provvedere ad impedire il più intollerabile sfruttamento dei produttori da parte degli intermediari di ogni categoria. Io faccio tutte le mie riserve sul sistema, ormai vigente, di calmieri e d'ingerenze statali che ora è spinto ad un grado talora anche superiore al bisogno, o altrimenti ingombrante. Ma non si può legare le braccia ad una persona ed obbligarla poi a combattere con quelle che hanno le braccia sciolte, e che, per giunta, sono anche armate.

Il Governo poi che mostra di attaccare tanto interesse, e giustamente, alla produzione del grano nazionale, deve ben comprendere che se il prezzo del mercato del grano si mantiene inferiore al prezzo di costo ne verrà, non un ampliamento della cultura, come si vorrebbe, ma una restrizione: e la diminuita produzione dei cereali nazionali porterebbe necessariamente anche un rivolgimento nella quota dei cambi, perchè, in fin dei conti, è la bilancia commerciale che, in definitivo, determina il livello dei cambi.

Questo volevo dire brevemente, e credo di aver fatto cosa utile richiamando su questo problema l'attenzione del Senato in cui sono menti illuminate che, considerando il problema, vorranno a indagare e ravvisare eventuali rimedi. (*Approvazioni*).

DALLOLIO ALFREDO. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO. All'art. 6 lettera c) del decreto legge proporrei che fosse aggiunto un emendamento. Là dove è detto: « ovvero che il prezzo dei materiali greggi o lavorati italiani sia superiore a quello dei materiali esteri » vorrei che si leggesse: « ovvero che il prezzo dei materiali greggi o lavorati italiani sia superiore a quello accertato di origine dei materiali esteri ».

È talmente evidente lo scopo della mia ag-

giunta che sono certo che tanto il ministro, quanto l'Ufficio centrale vorranno accettarla.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Ringrazio i senatori Ciccotti e Dallolio per aver richiamato l'attenzione del Senato su questo decreto-legge, che è veramente di notevole importanza. Come relatore dell'Ufficio centrale, aggiungo alcune brevisime osservazioni intorno ai criteri del decreto, tanto più che l'Ufficio centrale, come è detto anche nella relazione, ha deliberato di fare qualche raccomandazione al Governo.

Non mi soffermerò ad illustrare le singole disposizioni, le quali sono già commentate nella relazione dell'Ufficio centrale, e risultano chiare anche dalla sola lettura degli articoli. Mi limiterò a richiamare l'attenzione del Senato sopra due ordini di provvidenze contenute nel decreto e che rispondono a due concetti fondamentali.

Il primo concetto è che le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, le amministrazioni parastatali, le società sovvenzionate o concessionarie di pubblici servizi devono, negli acquisti e nelle forniture, dare, di regola, la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale: non solo, ma possono dare la preferenza anche a costo di spendere di più. Questo è il concetto fondamentale, il quale, chiarisce il decreto 7 gennaio 1926; convertito nella legge del luglio 1926, poichè nell'interpretazione di quest'ultima legge era sorto il dubbio che le pubbliche amministrazioni fossero obbligate, per ogni contratto di acquisto o di forniture, a fare prima un'indagine su tutti i mercati esteri, confrontare i prezzi con quelli del mercato interno, tenendo naturalmente conto della quota di protezione, salvo ad acquistare i prodotti nel paese dove risultassero a miglior prezzo. Ma non è questo il concetto del provvedimento escogitato dal Governo, nè ciò corrisponderebbe alla prassi sempre seguita. La concorrenza fra l'industria straniera e quella italiana si può e si deve istituire quando vi sia una manifesta convenienza finanziaria, o quando si tratti di spezzare, come qualche volta si è fatto, dei monopoli interni; ed è solo in questo senso, che entra in giuoco la quota di protezione del 5%, che in alcuni casi si può elevare al 10%.



Del resto, il decreto, per questa parte, non rappresenta una novità, perchè, anche prima della guerra, esisteva nella legislazione una simile disposizione, che fu stabilita originariamente per le Ferrovie.

Il decreto in esame innova soltanto nel senso che questo criterio viene esteso agli enti locali, parastatali e alle società sovvenzionate e concessionarie di pubblici servizi, e che la percentuale si può elevare dal 5 al 10 %.

E vengo al secondo concetto, che è il più notevole. È evidente che quando si parla di protezione e di percentuale di protezione, noi ci riferiamo a merci e manufatti che vengono prodotti tanto in Italia, quanto all'estero; ma vi sono dei prodotti che in Italia non si creano, e per i quali bisogna necessariamente ricorrere all'estero. È questo il lato più delicato del problema e di più difficile soluzione, dappoichè, come è evidente, dobbiamo aspirare, per quanto possibile, ad emanciparci dall'estero.

A questo proposito il decreto ha stabilito tutto un complesso di disposizioni, che meritano di essere ricordate. Col decreto, infatti, si crea presso il Ministero dell'economia nazionale un organo, con la collaborazione della Confederazione Generale Fascista dell'Industria — che oggi è la legale espressione degli interessi dell'industria — per vigilare su tutte le amministrazioni contemplate dall'art. 1, affinché osservino le disposizioni in esame. Di più tale organo deve fare opera di studio e di persuasione affinché, per quanto è possibile, si sostituiscano ai prodotti esteri i prodotti similari italiani.

È noto infatti, che non solo da parte dei privati, ma spesso anche dalle pubbliche amministrazioni, sia per ossequio alle tradizioni, sia per un senso di misoneismo, si continua a ricorrere all'industria straniera, dimenticando che anche la nostra industria si è posta in grado di produrre, se non gli stessi tipi, oggetti e manufatti similari che possono rispondere ugualmente allo scopo, e talvolta anche meglio.

Ed un altro scopo, anche più notevole, si propone il provvedimento che il Senato è chiamato ad approvare, ed è quello di preparare gradatamente le nostre industrie a produrre ciò che oggi non producono, e a rispondere, per quanto è possibile, ai bisogni del nostro paese. Su questo argomento ho creduto di

soffermarmi, perchè esso trascende dal campo esclusivamente economico, e tocca il problema della mobilitazione industriale, e quindi si collega con problemi politici e con problemi di carattere militare.

Naturalmente il Governo, che ha preparato il decreto, e l'Ufficio centrale, che lo ha esaminato e che ne propone l'approvazione, non si fanno l'illusione che questa seconda parte di provvidenze possa raggiungere un risultato immediato e concreto, da un giorno all'altro. Noi questa illusione non ci facciamo, ma crediamo di fare un primo passo: si tratta di un provvedimento di orientamento delle pubbliche amministrazioni verso l'industria del nostro paese e per la formazione di una nuova coscienza.

Naturalmente, dato questo meccanismo così delicato, occorre — ed è questa la raccomandazione che io debbo fare a nome dell'Ufficio centrale — la collaborazione cordiale della industria con le pubbliche amministrazioni, collaborazione ispirata, non ad interessi particolari, ma agli interessi superiori del paese. Occorre in secondo luogo che tutte le amministrazioni pubbliche mettano un po' di buona volontà, perchè se ciascuna continuasse ad agire per conto proprio e a cercar di uscire dalle maglie della legge, evidentemente, per quanto riguarda questa seconda parte, la legge stessa finirà per non avere un'attuazione, non dirò immediata, ma nemmeno in un prossimo avvenire. È questa la raccomandazione che io faccio a nome dell'Ufficio centrale.

E vengo alla seconda parte, giacchè l'onorevole Ciccotti ha tratto occasione da questa discussione, per trattare un argomento di carattere generale.

L'Ufficio centrale, nell'esaminare il decreto, è rimasto nei limiti di esso e ha esaminato il problema dell'agricoltura in rapporto a quello che è il sistema del decreto. Siccome questo riguarda gli approvvigionamenti a cui provvedono le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, l'Ufficio centrale si è posto appunto il quesito: queste disposizioni riguardano i soli prodotti dell'industria o riguardano anche i prodotti dell'agricoltura? Un dubbio poteva nascere dal titolo perchè in fondo si tratta di un decreto che detta norme per i prodotti dell'industria e che fu compilato appunto per la

tutela dell'industria. Però l'Ufficio centrale, esaminando gli articoli, ha concluso, che gli articoli stessi non si oppongono ad una interpretazione più lata. Infatti le espressioni *acquisti e forniture*, sono tali che comprendono anche i prodotti dell'agricoltura: tanto più se si considera che il provvedimento riguarda soprattutto le amministrazioni dello Stato, e che le amministrazioni dello Stato fanno grandi forniture di prodotti del suolo, come grano, carni, olii, legnami, specie per i servizi militari.

Però l'Ufficio centrale fa la raccomandazione al Governo che, pur non essendo necessario un emendamento, tuttavia sarà bene che il Ministro dell'economia nazionale o la Presidenza del Consiglio diano disposizione a tutte le amministrazioni, perchè sappiano che col provvedimento in esame non si è inteso soltanto di venire in aiuto dei prodotti dell'industria veri e propri, ma anche di quelli del suolo.

Non credo di dovermi soffermare sul problema di carattere generale, al quale ha accennato l'on. Ciccotti, sia perchè si tratta di una materia complessa, sulla quale non sono facili le improvvisazioni, sia perchè, come relatore dell'Ufficio centrale, debbo stare nei limiti del progetto, mentre la questione di carattere generale che egli ha prospettato esorbita dai limiti del decreto. E ne esorbita non tanto per la natura intrinseca, quanto per i provvedimenti che possono essere necessari.

Difatti, quando si tratta delle amministrazioni dello Stato, o di enti vigilati dallo Stato, si possono imporre obblighi determinati di preferire i prodotti nazionali.

Ma quando il problema diventa generale e riguarda i rapporti tra i privati, allora evidentemente i provvedimenti da adottarsi sono di natura completamente diversa, e sono piuttosto provvedimenti indiretti di dazi, importazioni, facilitazioni ai produttori italiani.

Non ho altro da aggiungere su questo punto. Ringrazio di nuovo l'on. Ciccotti, perchè ha fermato la sua attenzione sull'ultima parte della relazione dell'Ufficio centrale, con la quale si è messo in luce uno dei più gravi problemi del momento, quale è appunto quello dell'agricoltura.

Spero nella buona volontà delle pubbliche

amministrazioni, è nei rapporti cordiali tra le amministrazioni e le industrie, perchè la legge possa gradatamente, nel limite del ragionevole e del possibile, portare quei risultati pratici e concreti che si è proposto il Governo nel prepararla.

Dichiaro infine che accetto l'emendamento dell'on. senatore Dallolio, perchè, sebbene affermi espressamente un concetto che è già implicito, giova a chiarire la disposizione dell'art. 6 circa il prezzo d'origine, che deve essere reale e debitamente accertato.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Dopo le parole dell'onorevole relatore ed il contenuto della relazione, che illustra la portata del disegno di legge presentato al Senato, non avrei altro da aggiungere.

Devo però fare qualche dichiarazione:

Prima; che accetto la raccomandazione, che chiude la relazione dell'Ufficio centrale per quel che riguarda l'agricoltura, tanto più che nel mio concetto considero l'agricoltura come una industria e anzi mi sia consentito il dirlo, come la più grande e nobile delle industrie.

Accetto poi l'emendamento del senatore Dallolio, del quale comprendo la giusta portata.

All'onorevole Ciccotti dovrei ripetere quanto ha già detto l'onorevole relatore; e cioè che le considerazioni da lui fatte ci portano in un campo al di fuori della portata di questo decreto. Tuttavia, voglio rispondere in parte alle osservazioni da lui fatte. Cioè, che la questione del prezzo del grano e del prezzo del bestiame è seguita con molta attenzione dal Governo. Si può dire che il Governo giornalmente segua l'andamento dei mercati del grano e del bestiame, come di tutto ciò che interessa l'agricoltura. Il mercato del grano è un po' migliorato in quest'ultimi tempi, e così anche quello del bestiame, a causa delle benefiche piogge cadute in quest'ultimo tempo, le quali hanno giovato moltissimo agli agricoltori, mettendo a disposizione di essi l'alimento necessario al bestiame.

La questione del dazio sul bestiame è una questione molto complessa, perchè non bisogna dimenticare che abbiamo dei trattati con altre nazioni che vincolano il dazio stesso.

Per quel che riguarda la questione del grano il senatore Ciccotti ha accennato ad una azione che a suo modo di vedere sarebbe esercitata dai grandi molini.

Non credo ci sia questa azione; lo deduco dal fatto che tutti i grandi molini lavorano, rispetto alla loro potenzialità, in media il 45 %. Oggi ci sono molti molini chiusi e ci sono dei grandi molini che lavorano macinando la metà od un terzo del grano che potrebbero macinare lavorando in pieno.

Questo è un problema che preoccupa molto; se un molino macina il 30 % invece del 100 %, le spese generali debbono venir suddivise sul 30 e non sul 100 % e quindi il prodotto rincarà.

Questo fatto è dovuto al sorgere di infiniti piccoli molini che, se sono esatte le cifre che ho potuto raccogliere, sarebbero circa 35,000 fra piccoli e grandi; ma naturalmente i piccoli formano la grandissima maggioranza. Il Governo si è preoccupato del funzionamento dei piccoli molini, che debbono considerarsi non un'industria, ma una bottega; un tale vi porta un sacco di grano e vi ritira la farina. Sono molini che lavorano saltuariamente e che producono farine all'82 % sì e no, le quali vengono poi abburattate e così si trova il pane bianco da una parte e la semola dall'altra.

Il Governo si è preoccupato della funzione economica che esercitano questi piccoli molini e con un decreto, che sarà presto portato all'approvazione del Parlamento, verrà disciplinata la macinazione, nel senso di negare il permesso a quei piccoli molini, nei quali si macina il grano senza la preventiva pulitura, senza osservare le norme elementari di questa industria; i piccoli molini saranno sorvegliati affinché debbano avere una attrezzatura minima per quanto riguarda la macinazione. Con tale decreto questi molini saranno classificati, dovranno presentare una domanda per ottenere il permesso di esercizio, dovranno pagare una tassa, quindi credo si avranno dei benefici risultati. Infatti confrontando il numero delle domande finora pervenute con il numero dei molini esistenti, si può dedurre che l'esercizio di molti di essi cesserà del tutto.

In tal modo i grandi molini riprenderanno il loro lavoro e non ci sarà più nemmeno un eccesso di offerta di grano in confronto alla

ridotta domanda dei molini, poichè l'onorevole Ciccotti mi insegna che il prezzo di un dato prodotto è la risultante dell'equilibrio fra la domanda e l'offerta di esso.

Ma, ripeto, le condizioni del mercato di questi ultimi tempi sono migliorate, e c'è da augurarsi che, con l'aiuto della natura, le condizioni dell'agricoltura di quest'anno abbiano ad essere veramente quali tutti gli italiani desiderano, cioè ottime.

Ritornando alla questione della protezione dell'industria, io voglio terminare davanti al Senato il mio breve discorso con un augurio; cioè che si formi in Italia veramente una coscienza nazionale per quanto riguarda i prodotti fabbricati in Italia, e che i consumatori italiani pensino che, quando ordinano qualche cosa all'estero, occupano gli operai stranieri per creare della disoccupazione in Italia (*approvazioni*).

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CICCOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro e il relatore delle cortesie risposte che hanno voluto darmi. Ma debbo fare una breve aggiunta. L'onorevole ministro ha parlato del miglioramento del prezzo del grano, e realmente negli ultimi tempi si è avuto un miglioramento. Ma è facile constatare che non si è raggiunto ancora in molti luoghi, il prezzo di costo. E, se il prezzo corrente resta anche di una sola lira al disotto del prezzo di costo, non si evitano i più gravi inconvenienti...

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Bisogna aumentare la produzione per ettaro.

CICCOTTI. Siamo d'accordo; dipende molto dalla produzione unitaria. Ma l'onorevole ministro mi insegna che la produzione unitaria non si può accrescere in un momento: occorrono fabbricati rurali; istruzione tecnica, possibilità d'investimenti fissi e di capitale circolante; tutte cose che richiedono tempo e altro.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Si può accrescere: io sono convinto che è un problema di volontà.

CICCOTTI. Per il grano, poi, contano soprattutto le vicende atmosferiche ed i prezzi. Tutti gli altri provvedimenti presi dal governo possono essere incoraggianti ma non raggiungeranno mai l'effetto di questi due elementi.

L'onorevole ministro dice che si potrebbe raggiungere un miglioramento concentrando la produzione in alcuni grandi molini.

Ma poichè i grandi molini sono soltanto in alcuni centri, il grano dovrebbe essere preso nei luoghi di produzione, portato ai molini e da questi riportato ai centri di consumo; dove non sempre giunge in condizioni tali da garantire la genuinità del prodotto.

Ci sono delle miscele che difficilmente possono essere evitate. E, in ogni modo, ne cresce il costo per i consumatori, e si avvalorava il monopolio dell'industria molitrice. Piuttosto si sarebbe potuto cercare che grandi molini ripartissero sopra una maggiore produzione le spese generali; e ciò porterebbe piuttosto a considerare se sia il caso di mantenere il divieto di esportazione delle farine.

Aggiungerò che noi in Italia abbiamo ora per il grano estero un dumping dissimulato. Mentre nel 1926 la produzione nazionale è stata notevole, abbondante, l'importazione non è diminuita in proporzione. Ora pare che l'America venda a credito; ciò che crea artificialmente a' suoi cereali, in certo modo, una condizione favorevole quale può essere creata dal dumping.

Ma ha detto qualcuno: « ma voi volete aumentare il dazio doganale »? Ripeto, in una condizione così difficile io mi limito ad esporre più che a proporre. Ma, se lo scopo del dazio sui cereali è quello di fronteggiare la concorrenza straniera, e rendere possibile su più larga scala la produzione nazionale; se si vuole che la protezione produca il suo effetto, deve essere tale che corrisponda al suo scopo. Con ciò non intendo dire che bisognerebbe affamare il consumatore, perchè, ripeto, io non sono fautore dommatico e incondizionato del sistema protezionista, che considero come misura contingente. Ma, evidentemente, quando il governo credesse adottare misure tali per cui il prezzo dei cereali corrisponda per lo meno al prezzo di costo, condizione prima della produzione, potrebbe al tempo stesso adottare un prezzo d'imperio, che, salvando le condizioni della produzione, impedisse di premere eccessivamente sul consumatore, come potrebbe altrimenti accadere, data la facilità di abusare in chi ne ha il potere.

Molto altro vi sarebbe da aggiungere, ma a me importa di aver messo innanzi la questione.

E vorrei che se ne potesse trattare a suo tempo e che il governo fosse in grado di dare risposte anche più esplicite.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Dallolio Alfredo accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, e che consiste nel sostituire nell'art. 6 lett. e) del decreto alle parole: « ovvero che il prezzo dei materiali greggi o lavorati italiani sia superiore a quello dei materiali esteri » le parole: « ovvero che il prezzo dei materiali greggi o lavorati italiani sia superiore a quello accertato di origine dei materiali esteri ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

Do lettura dell'articolo unico, emendato secondo la proposta del senatore Dallolio Alfredo:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, concernente le norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1379, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale, aggiungendo alla lettera e) dell'art. 6, dopo le parole: « superiore a quello » le altre: « accertato di origine ».

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie » (N. 981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia » (N. 1007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali » (N. 590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati » (N. 701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza le spese per provvedere all'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati riordinati dal 1° gennaio 1926 in base al Regio decreto n. 3173 del 31 dicembre 1923.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali » (N. 808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica » (N. 809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale e telegrafica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli della Amministrazione postale telegrafica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica » (N. 810).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono » (N. 811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono ».

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi » (N. 890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi » (N. 892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, che reca modificazioni ai precedenti Regi decreti-legge 24 maggio 1926, n. 945, e 10 febbraio 1927, n. 200, concernenti la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati » (N. 951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'art. 3 del Regio decreto n. 2367 del 21 ottobre 1923, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali » (Numero 952).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge n. 552 del 7 maggio 1926, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare » (N. 953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un altro biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno » (N. 998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:



*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di S. Benigno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare » (N. 1000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo » (N. 1002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari » (N. 677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, concernente la concessione dell'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa, per privata trattativa e alle condizioni nel decreto stesso stabilite, ai reggenti in carica, che abbiano gestito, con piena soddisfazione dell'Amministrazione e per almeno complessivi cinque anni al 31 dicembre 1926, uffici di vendita dei generi di privativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione Nazionale Veterani Garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo » (N. 831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione Nazionale Veterani Garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse » (N. 853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre

1926, n. 1627, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 909).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 14 novembre 1926, n. 2113, 9 dicembre 1926, n. 2097; 9 dicembre 1926, n. 2098; 12 dicembre 1926, n. 2205; 6 gennaio 1927, n. 12; 6 gennaio 1927, n. 17; 6 gennaio 1927, n. 18; 6 gennaio 1927, n. 22; 6 gennaio 1927, n. 23; 6 gennaio 1927, n. 24; 6 gennaio 1927, n. 27; 6 gennaio 1927, n. 40; 17 gennaio 1927, n. 42; 20 gennaio 1927, n. 56; 10 febbraio 1927, n. 146, 13 febbraio 1927, n. 141, 13 febbraio 1927, n. 142, 13 febbraio 1927, n. 154, e 13 febbraio 1927. (È approvato).

## Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2100; 9 dicembre 1926, n. 2101; 9 dicembre 1926, n. 2102; 12 dicembre 1926, n. 2103; 6 gennaio 1927, n. 10; 6 gennaio 1927, n. 19; 6 gennaio 1927, n. 20; 10 febbraio 1927, n. 135; 10 febbraio 1927, n. 136; 10 febbraio 1927, n. 137; 10 febbraio 1927, n. 138; 10 febbraio 1927, n. 139, e 13 febbraio 1927, n. 140, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27. (È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Marcello e Pagliano a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MARCELLO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi;

Facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia Marina.

PAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli sena-

tori Marcello e Pagliano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Albricci, Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borghese, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Canevari, Catellani, Cesareo, Ciccotti, Ciraolo, Cocchia, Conci, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Della Torre, De Vito, Diaz, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Loria, Luiggi.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Passerini Napoleone, Paulucci di Calboli, Pavia, Pelli Fabbroni, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Porro, Pullè.

Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Federico, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, Scalori, Scherillo,

Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Sormani, Spirito, Stoppato, Supino.

Tacconi, Tamassia, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Vigliani, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1637, concernente il passaggio di impiegati del gruppo *C* del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico (N. 893):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo (N. 929):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 (N. 945):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1917, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale (N. 973):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	128
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 981):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (N. 1007):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali (N. 590):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, che autorizza lo stanziamento di somme in bilancio per l'eser-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

cizio dei servizi marittimi sovvenzionati (Numero 701):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (N. 808):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli della Amministrazione postale e telegrafica (N. 809):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti della Amministrazione postale e telegrafica (N. 810):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono (N. 811):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 892);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati (N. 951);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (N. 953);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (N. 998);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (N. 1000);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (N. 1002);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla con-

cessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari (N. 677);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (Numero 831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (N. 853);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 909).

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato (N. 926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (N. 935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate (N. 936);

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (N. 957);

Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (Numero 977);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle

Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 980);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace (N. 983);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze; del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (N. 984);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 991);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (N. 993);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (N. 1018);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1021);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1050);

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convali-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1927

dazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1077);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721);

Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) N. 966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini go-

lenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (N. 903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (N. 1020);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti la requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (N. 1013);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti (N. 621);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimazioni (N. 1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti inteso a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della soprattassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria (N. 931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la

proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (N. 773);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 (N. 709);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (N. 740);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (N. 994);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (N. 781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (Numero 1026).

La seduta è tolta (ore 18.15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.